

## **TI\_GERICHTE 52.1997.23 vom 24. März 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-03-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1997.23](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.23)

FR: TI\_GERICHTE 52.1997.23 du 24 mars 1997

IT: TI\_GERICHTE 52.1997.23 del 24 marzo 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

m dal piede della facciata S. Ora, stando ai piani, l'altezza del terrapieno in questo punto si situa attorno a valori di m 2,20-2,30 per rapporto al terreno naturale (cfr. sezione G-H; rispettivamente piano facciata E). Ne discende che all'altezza dell'edificio fuori terra (m 6,07 misurati al filo di gronda) va aggiunto un supplemento di 70-80 cm corrispondente all'eccedenza di altezza del terrapieno rispetto al limite di m 1,50 fissato dall'art. 41 LE. Fissandosi attorno a m 6,80-6,90 l'altezza dell'edificio risulta comunque ampiamente inferiore al limite di m 7,50 posto dall'art. 41 NAR per la zona RP2. Anche da questo punto di vista, l'impugnativa non può pertanto essere accolta. 5. Ferme queste premesse, il giudizio governativo impugnato va quindi confermato siccome immune da violazioni del diritto. La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 21, 40, 41 LE; 21, 30 NAPR di \_\_\_\_\_; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è a carico della ricorrente che rifonderà fr. 1'200.-- ai resistenti a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo II  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.